

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

**Programmazione della rete
distributiva comunale per
le medie strutture di vendita**

NORME TECNICHE

Legge Regionale 5 dicembre 2005, n.29 (così come modificata fino alla L.R.26/2012)
e Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n.069/Pres.

OTTOBRE 2013

A cura di:

Comune di Cervignano del Friuli
Servizio commercio, turismo ed attività produttive

INDICE

PARTE GENERALE	1
I. GENERALITA' E DEFINIZIONI	1
1. ARTICOLO 1 (Natura, contenuti e adempimenti preliminari)	1
2. ARTICOLO 2 (Definizioni).....	2
II. OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA.....	4
3. ARTICOLO 3 (Indirizzi e obiettivi)	4
4. ARTICOLO 4 (Ubicazione nel territorio comunale delle strutture commerciali di Media Distribuzione Maggiore o M2).....	4
III. PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI DEL MEDIO DETTAGLIO.....	6
5. ARTICOLO 5 (Medie strutture di vendita minori o M1).....	6
6. ARTICOLO 6 (Medie strutture di vendita maggiori o M2).....	6
IV. PARAMETRI URBANISTICI.....	7
7. ARTICOLO 7 (Zone urbanistiche di insediamento delle attività commerciali)	7
8. ARTICOLO 8 (Parametri di insediabilità urbanistica)	7
V. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE	8
9. ARTICOLO 9 (Sospensione e cessazione dell'attività).....	8
10. ARTICOLO 10 (Subingresso in gestione o in proprietà di un esercizio di MSV).....	8
11. ARTICOLO 11 (Altre comunicazioni)	9
12. ARTICOLO 12 (Sanzioni).....	9
NORME PARTICOLARI INTERESSANTI LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MAGGIORI (M2)	10
VI. GESTIONE DEI VARI TIPI DI RICHIESTE AMMINISTRATIVE	10
13. ARTICOLO 13 (Sfera di applicazione - Procedure).....	10
VII. NORME FINALI.....	11
14. ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e validità dei Criteri)	11
ALLEGATI	



PARTE GENERALE

I. GENERALITA' E DEFINIZIONI

1. **ARTICOLO 1 (Natura, contenuti e adempimenti preliminari)**

1. Le presenti norme contengono i Criteri per l'insediamento nel Comune di **CERVIGNANO DEL FRIULI** delle Medie Strutture di Vendita (come definite all'art.2, comma 1, lettera i., della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla L.R. 9 agosto 2012, n.15) e costituiscono l'intervento di programmazione, previsto in materia dall'art.12, comma 4, della medesima Legge Regionale, redatto secondo quanto indicato dal Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres.-

2. Le disposizioni dei presenti Criteri per l'insediamento delle Medie Strutture di Vendita non si applicano per gli esercizi ricompresi nelle definizioni di cui agli articoli 4, 56 e 67 della Legge e per le attività para [attività diverse da quelle commerciali al dettaglio disciplinate da apposite normative di settore quali commercio all'ingrosso, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di carburanti, farmacie, rivendite dei prodotti dell'editoria ecc.] ed extra-commerciali [attività di servizio strettamente complementari al commercio al dettaglio quali sportelli bancari, agenzie viaggio, attività dell'artigianato di servizio quali acconciatori, gelaterie, lavasecco, estetisti, calzolai, meccanici ecc.] purché compatibili con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico.

3. In base a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n.069/pres. si è proceduto, in conformità con le previsioni del vigente P.R.G.C., all'individuazione delle zone all'interno delle quali è possibile insediare le Medie Strutture di Vendita, con particolare riguardo alle eventuali ipotesi di recupero e valorizzazione delle aree urbane più centrali e delle aree dismesse (e da recuperare all'uso pubblico), nonché della integrazione tra attività commerciali e strutture viarie esistenti e di previsione.



2. ARTICOLO 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

- per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (aggiornate fino alla L.R. 21.12.2012, n.26);
- per "Regolamento", il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres.;
- per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b della Legge;
- per "Medie Strutture di Vendita o MSV", gli esercizi di vendita al dettaglio (così come definiti all'art.2, lett.i della Legge) che hanno una superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 1.500 mq., che a loro volta possono venir suddivisi tra:
 - per "MSV minori o M1", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 400 mq.;
 - per "MSV maggiori o M2", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a 401 mq. e fino a 1.500 mq.;
- per "settori merceologici", quelli definiti dall'art. 3, comma 1 della Legge;
- per "locali storici" quelli individuati dalla Regione in collaborazione con i Comuni ai sensi dell'art. 87 della Legge e successive modifiche ed integrazioni, con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale; l'effettiva anzianità dell'esercizio prescinde dalla titolarità ed è attestata dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o comprovata da altra idonea documentazione;
- per "S.C.", la Superficie Coperta di un edificio, intesa come la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso e, comunque, non utilizzata per l'esposizione di merci;
- per "S.C.C.", la Superficie Coperta Complessiva, intesa come la sua S.C. destinata ad attività commerciali, inclusi anche i magazzini, gli uffici, i depositi, i locali di lavorazione ed i servizi. Qualora l'attività si svolga su di un edificio su più piani, la S.C.C. corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinati ad usi commerciali;
- per "S.V." la superficie di vendita di un esercizio commerciale (qualsiasi sia la sua dimensione), l'area coperta alla quale ha libero accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, dalle casse, dalle pedane e retro-banchi funzionali alla clientela per la consegna del prodotto o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce. Costituisce superficie di vendita a tutti gli effetti anche il suolo privato scoperto, pavimentato o non pavimentato, ovvero dotato in tutto o in parte di coperture temporanee (tensostrutture, tendoni, gazebo ecc.) e comunque non in muratura o in altri materiali che prefigurino una edilizia stabile, sul quale ha libero accesso il pubblico, e sia destinato alla mostra ed esposizione delle merci;
- per "S.C.I.A." (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la segnalazione di cui all'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diretto



accesso ai documenti amministrativi), con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata medesima. La "Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA" costituisce atto sostitutivo dell'autorizzazione nell'ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

- per "S.U.A.P.", lo sportello unico per le attività produttive, così come introdotto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n.3 e successive modifiche ed integrazioni;
- per "silenzio assenso", il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione (vedi art.109, 2° comma della Legge);
- per "P.R.G.C.", il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
- per "gestione di reparto", l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o più reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo II della Legge, purché la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l'ipotesi di cessazione dell'attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 7, lettera a) e comma 13 della Legge; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al Capo I del titolo VI della Legge;
- per "impresa" l'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;
- per "azienda" il complesso di beni organizzati idonei e sufficienti all'esercizio di un'attività economica;
- per "Criteri", le norme regolamentari contenute nel presente documento per la parte riguardante il settore delle medie strutture di vendita (M.S.V.).-



II. OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA

3. **ARTICOLO 3 (Indirizzi e obiettivi)**

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge e dal Regolamento regionale (soprattutto per quanto riguarda: la verifica della compatibilità urbanistica delle varie tipologie dimensionali degli esercizi, la ricerca di un equilibrio territoriale capace di stimolare una giusta competitività tra gli esercizi commerciali, un incremento della facilità di accesso ai negozi da parte di tutti i consumatori) con i presenti Criteri il Comune di **CERVIGNANO DEL FRIULI** si propone di:

- a) migliorare il servizio al consumatore, affinché possa attuare le scelte in rapporto alla facilità, comodità e qualità del servizio, nonché alla qualità e al prezzo del prodotto;
- b) facilitare la crescita del fattore qualità del servizio, prima ancora della quantità, curando l'armonico inserimento delle iniziative nei contesti localizzativi più idonei sotto il profilo della accessibilità e della fruibilità da parte del consumatore;
- c) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, limitando l'insediamento delle attività di tipo M.S.V. maggiori (o M2), pur nel rispetto della norme europee e nazionali che impongono *"l'impossibilità di programmare lo sviluppo della media e grande distribuzione per quote di mercato prefissate"* (e recepite a livello regionale con la L.R. 15 / 2012), all'interno di zone del territorio comunale ove minore possa essere l'impatto ambientale. A tale scopo si è ritenuto necessario puntare:
 - alla utilizzazione delle aree urbanistiche, già previste dal P.R.G.C., ove sia concessa la destinazione d'uso commerciale con tali dimensioni dell'area di vendita (superiore ai 400 mq.);
 - alla loro ubicazione lungo i maggiori assi di traffico che attraversano il Comune (già oggi caratterizzati dalla presenza di una forte struttura commerciale), onde sfruttarne gli attuali/consistenti flussi viabilistici presenti;
 - (corollario a quest'ultimo punto) a limitare così l'incremento dell'inquinamento ambientale (sia di tipo atmosferico che di tipo acustico), considerato che comunque la maggior parte dei consumatori (e dei relativi autoveicoli di trasporto) già oggi percorrono tali viabilità.

4. **ARTICOLO 4 (Ubicazione nel territorio comunale delle strutture commerciali di Media Distribuzione Maggiore o M2)**

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti Criteri, sulla base delle indicazioni "strategiche" contenute nel precedente articolo e di quanto previsto nel vigente P.R.G.C. (vedi anche successivo art.7),



l'insediamento delle nuove Medie Strutture di Vendita di tipologia M2 (fatti salvi i diritti per gli esercizi preesistenti, di cui all'allegato "A" alle presenti norme) è previsto nelle zone urbanistiche compatibili riportate nell'allegato "B" alle presenti note.



III. PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI DEL MEDIO DETTAGLIO

5. ARTICOLO 5 (Medie strutture di vendita minori o M1)

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie e di gamma merceologica, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio minore o M1 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 400 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art.12, comma 1°, della Legge, sono soggette a S.C.I.A.-
2. La consistenza della rete delle MSV di tipo M1 va costantemente aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti, riduzioni e ampliamenti di superficie, e, successivamente, va comunicata, nei tempi e modi previsti, all'Osservatorio Regionale del commercio, così come previsto dall'articolo 84, 4° comma della Legge.

6. ARTICOLO 6 (Medie strutture di vendita maggiori o M2)

1. L'apertura o l'ampliamento di superficie che riqualifichi un esercizio di vicinato o di medio dettaglio inferiore (tipo M1) in un esercizio di medio dettaglio superiore (tipo M2), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2°, della Legge, sono soggette a procedura di autorizzazione (e alla relativa procedura del "silenzio-assenso") nel rispetto dei parametri ubicazionali previsti al precedente art.4.
2. L'ampliamento di superficie e/o di gamma merceologica, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio maggiore (tipo M2), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2°, della Legge, sono soggette a procedura di S.C.I.A., nel rispetto dei parametri ubicazionali previsti al precedente art.4.
3. La consistenza della rete delle MSV di tipo M2 (quelle già autorizzate all'entrata in vigore dei presenti Criteri vengono riportate nell'Allegato "A") va costantemente aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti, riduzioni e ampliamenti di superficie, e, successivamente, va comunicata, nei tempi e modi previsti, all'Osservatorio Regionale del commercio, così come previsto dall'articolo 84, 4° comma della Legge.



IV. PARAMETRI URBANISTICI

7. ARTICOLO 7 (Zone urbanistiche di insediamento delle attività commerciali)

1. Per gli effetti della presente normativa l'insediamento di medie strutture di vendita è ammesso:
 - a. per gli esercizi di tipo M1 in tutte le zone urbanistiche del vigente P.R.G.C., dov'è espressamente consentito l'insediamento di attività commerciali al dettaglio fino a 400 mq. di superficie di vendita e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 della Legge secondo le modalità meglio individuate nell'Allegato "B";
 - b. per gli esercizi di tipo M2 esclusivamente delle zone urbanistiche del vigente P.R.G.C. dov'è espressamente consentito l'insediamento di attività commerciali al dettaglio fino a 1.500 mq. di superficie di vendita e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 della Legge secondo le modalità meglio individuate nell'Allegato "B".

8. ARTICOLO 8 (Parametri di insediabilità urbanistica)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e l'aggiunta di settore merceologico in tutte le varie tipologie di esercizi del settore delle medie strutture di vendita potrà avvenire solo se saranno rispettati tutti i parametri e norme previsti dal vigente P.R.G.C. (con particolare riguardo alla destinazione d'uso commerciale al minuto degli immobili e al loro regolare accatastamento, nonché al rispetto degli standard di parcheggio, così come previsto dall'art.21 del Regolamento).
2. Per l'ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi ai parcheggi si applicano all'intera superficie dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'art.110, 2° comma, della Legge circa gli edifici costruiti prima della data del 18.06.2003.-
3. Le aree da destinare al parcheggio per la clientela dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso da localizzare entro un raggio massimo di metri 1.000 di percorso dall'area di pertinenza dell'esercizio commerciale (ai sensi di quanto previsto dall'art.3, 2° comma, lett.c della Legge Regionale 11.11.2009, n.19 "Codice regionale dell'edilizia").



V. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

9. ARTICOLO 9 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. La sospensione della attività per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno va comunicata preventivamente al Comune. La comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta e senza il rispetto dei 10 giorni di preavviso, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi.
2. La cessazione dell'attività va comunicata al Comune entro il termine massimo di 30 giorni dalla cessazione medesima, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge.

10. ARTICOLO 10 (Subingresso in gestione o in proprietà di un esercizio di MSV)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a S.C.I.A. e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della Legge e, per la vendita di prodotti alimentari, anche il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 della Legge.
2. La S.C.I.A. deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda (comunque prima della data di inizio attività) o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 9, lettera b), e 10 della Legge, salvo proroga secondo il disposto di cui all'articolo 38, comma 2 della medesima Legge.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono trasferire l'azienda a un soggetto terzo.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio, la S.C.I.A. da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al precedente comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la relativa S.C.I.A.-



6. La S.C.I.A. deve essere presentata all'Ufficio competente, in duplice copia e deve contenere tutti i dati previsti dal presente regolamento con particolare riferimento al possesso ai requisiti soggettivi di legge, all'osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie e relative alla prevenzione incendi ed infortuni (ai sensi dell'art.14 della Legge).

11. ARTICOLO 11 (Altre comunicazioni)

1. Sono altresì sottoposte a procedura di comunicazione:

- 1) l'attivazione (o la riattivazione) dell'esercizio: la comunicazione deve essere effettuata prima o contestualmente all'apertura con la presentazione della documentazione necessaria all'esercizio dell'attività;
- 2) le modifiche societarie relative a:
 - Sede legale/Legale rappresentante: con comunicazione che deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento;
 - Preposto: con comunicazione che deve essere presentata prima o contestualmente all'inizio dell'incarico del nuovo preposto.

12. ARTICOLO 12 (Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente previste dagli artt.79 e 80 della Legge, sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.500, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

2. In caso di recidiva, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative aumentate fino ad un terzo previste dagli artt.79 e 80 della Legge e dal precedente 1° comma, il Comune dispone la sospensione della attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie viene equiparata all'esercizio dell'attività senza il prescritto titolo autorizzatorio.



NORME PARTICOLARI INTERESSANTI LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MAGGIORI (M2)

VI. GESTIONE DEI VARI TIPI DI RICHIESTE AMMINISTRATIVE

13. ARTICOLO 13 (Sfera di applicazione - Procedure)

1. Le disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo si applicano per l'apertura, l'ampliamento (di superficie e di gamma merceologica) e il trasferimento delle MSV di tipo M2 con esclusione di quelle inserite all'interno di Centri/Complessi commerciali (per le quali si fa riferimento al Piano di Settore del Grande dettaglio).
2. La richiesta di autorizzazione per l'apertura di una nuova M.S.V. di tipo M2, completa di tutti i documenti previsti all'allegato "C", deve essere esaminata e, poi, rilasciata/negata secondo le procedure contenute nell'allegato "D". L'attivazione dell'esercizio è subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni e delle direttive stabilite dai presenti Criteri, anche al rispetto delle norme e disposizioni in materia di viabilità, igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di impatto acustico, di sicurezza e prevenzione incendi ed infortuni, sugli impianti tecnologici utilizzati e sulle strutture installate.
3. L'aggiunta di un settore merceologico in una M.S.V., di tipo M2, con o senza modificazione della superficie complessiva di vendita, è rilasciata secondo le procedure S.C.I.A. contenute nell'allegato "D", completa della documentazione prevista all'allegato "D".
4. L'ampliamento della superficie di vendita che riqualifichi una attività di vendita di vicinato o una MSV di tipo M1 in una attività di MSV di tipo M2 è sottoposta a procedura di autorizzazione e deve essere esaminata e, poi, rilasciata/negata secondo le procedure contenute nell'allegato "D". L'ampliamento della superficie di vendita di una M.S.V. già di tipo M2 è rilasciata secondo le procedure S.C.I.A. contenute nell'allegato "D", completa della documentazione prevista all'allegato "C".
5. Qualunque riduzione della superficie di vendita di una M.S.V. va comunicata preventivamente al Comune entro 10 giorni dalla riduzione medesima, ai sensi di quanto prescritto dall'art.13, 1° comma, del Regolamento. La comunicazione deve contenere la documentazione prevista all'allegato "C".
6. Il trasferimento di sede di una M.S.V. è rilasciata secondo le procedure di S.C.I.A. contenute nell'allegato "D".



VII. NORME FINALI

14. ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e validità dei Criteri)

1. I presenti Criteri entrano in vigore dalla data di “esecutività” della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Copia dei presenti Criteri, ai sensi di quanto previsto dall’art.84, 4° comma della Legge, deve venir trasmessa all’Osservatorio Regionale del Commercio (pena l’impossibilità al rilascio di nuove autorizzazioni, così come previsto al 5° comma del medesimo articolo).
3. I presenti Criteri soggetti a revisione biennale e rimarranno in vigore fino alla data di esecutività dei successivi Criteri.

ALLEGATI



ALLEGATO A

CONSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE ATTUALE DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
MAGGIORI (TIPO M2) PRESENTI IN COMUNE

N.ro	Ditta/Denominazione/Insegna	Indirizzo	Superf.Comm.		Totale
			Aliment	Non Alim.	
1	IMMOBILIARE STEFANO SRL	Via Roma 95	0	1.500	1.500
2	ARREDAMENTI BALDUCCI di BALDUCCI DONATO & C. S.N.C.	Via Monfalcone 12	0	1.465	1.465
3	LIDL ITALIA SRL	Via dai Novai 3	614	426	1.040
4	LA SELETTIVA DEL MOBILE di TOMAT ALESSANDRO & C. S.A.S.	Via Aquileia 63		1.011	1.011
5	DANTE NOSELLA S.P.A.	Via Carnia 19		998	998
6	MOBILI AIRONE di MARCHETTO LUCA & C. SAS	Via Carnia 23		968	968
7	SUPERMERCATO S.F.E.A. S.R.L.	Via Garibaldi 32	520	400	920
8	COOPCA SOCIETA' COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO	Via XXIV Maggio 4	332	300	632
9	DISTRIBUZIONE ASSOCIATA S.R.L.	Via Terza Armata ang. Via Gramsci 1	300	300	600
10	COOP.OP. DI TS, ISTRIA SCARL	Via Roma 38	300	300	600
11	BERNARDI GROUP SPA	Via Roma 38 I piano		598	598
12	IMMOBILIARE STEFANO S.R.L.	Via Monfalcone 57		450	450

ALLEGATI II



ALLEGATO B

Tabella di ammissibilità, su base urbanistica, per l'insediamento di esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 mq.

ZONA URBANISTICA (riferimento all'articolato della norma di attuazione del P.R.G.C.)	EV Esercizio di vicinato (con superficie di vendita fino a mq. 250)	EV Esercizio di vicinato inserito all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M1 Media struttura di vendita minore (con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400)	M1 Media struttura di vendita minore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M2 Media struttura di vendita maggiore (con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500)	M2 Media struttura di vendita maggiore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]
Zone abitative A (art.6) <i>- in tutte le sottozone</i>	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone abitative di complemento B (art. 7) <i>- in tutte le sottozone</i>	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone abitative di complemento B1 (art. 8) <i>- in tutte le sottozone (con esclusione della B1-PRPC "Consorzio Agrario")</i>	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone abitative di complemento B1-PRPC "Consorzio Agrario"	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Zone abitative di espansione C (art. 9) <i>- in tutte le sottozone</i>	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Ambiti di progettazione unitaria Aree progetto (art.9bis) <i>- in tutti gli ambiti</i>	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone industriali ed artigianali di scala regionale D1 (art. 10)	SI [**]	NO	SI [**]	NO	SI [**]	NO
Zone industriali ed artigianali di scala comprensoriale e comunale D2 (art. 12) <i>- in tutte le sottozone, con le limitazioni contenute nella nota [***]</i>	SI [**]	NO	SI [**]	NO	SI [**]	NO



ZONA URBANISTICA (riferimento all'articolato della norma di attuazione del P.R.G.C.)	EV Esercizio di vicinato (con superficie di vendita fino a mq. 250)	EV Esercizio di vicinato inserito all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M1 Media struttura di vendita minore (con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400)	M1 Media struttura di vendita minore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M2 Media struttura di vendita maggiore (con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500)	M2 Media struttura di vendita maggiore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]
Zone industriali ed artigianali singoli esistenti D3 (art. 13)	SI [****]	NO	NO	NO	NO	NO
Zone per attrezzature commerciali H2 (art. 20) <i>- in tutti i PRPC, con le limitazioni contenute nella nota [****]</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Zone per attrezzature commerciali esistenti H3 (art. 21)	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Zone per attrezzature commerciali Hc (art. 22)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Zone per attrezzature portuali L1(art. 23)	SI	NO	SI	NO	NO	NO

[*] Per il cui rilascio vi deve essere compatibilità con le previsioni del Piano di Settore del Grande Dettaglio.

[**] Solo per generi non alimentari a basso impatto (art.2, 1° comma, lett.e della L.R. 29/2005)

[***] All'interno dei Piani Attuativi di iniziativa privata di Via Cisis e Via Carso è consentito l'insediamento di funzioni commerciali limitatamente al 30% della superficie di pavimento degli edifici con un limite di 400 mq. di vendita per corpo di fabbrica. All'interno dei Piani Attuativi di iniziativa privata di Via Aquileia è consentito l'insediamento di funzioni commerciali limitatamente al 30% della superficie di pavimento degli edifici con un limite di 800 mq. di vendita per corpo di fabbrica.

[****] Solo per esercizi singoli con superficie di vendita non superiore a 200 mq.-

[*****] All'interno del P.R.P.C. di Via Cisis sono ammessi solo generi non alimentari a basso impatto (art.2, 1° comma, lett.e della L.R. 29/2005)



ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE NEI VARI TIPI DI RICHIESTA AMMINISTRATIVA PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (oltre alla documentazione S.U.A.P. prevista)

Richiesta amministrativa	Documenti richiesti						
	1	2	3	4	5	6	7
Nuova apertura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	(SI)
Aggiunta settore merc.	NO	SI	SI	SI	NO	NO	(SI)
Ampliamento superficie	SI	SI	SI	SI	SI	NO	(SI)
Riduzione superficie	SI	NO	NO	NO	NO	NO	(SI)
Trasferimento di sede	SI	SI	SI	SI	SI	SI	(SI)

Documento	Descrizione
1	Planimetria quotata sottoscritta in originale da tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200 dell'esercizio, indicante la destinazione d'uso dei locali, con evidenziate la superficie di vendita distinta per settori merceologici, e quella destinata a magazzini, servizi, uffici, depositi, locali di lavorazione. In caso di ampliamento, deve essere evidenziata, con idonei accorgimenti, la superficie preesistente all'ampliamento e quella successiva all'ampliamento stesso. La planimetria deve evidenziare anche l'area pertinenziale destinata alla operazioni di carico/scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, gli spazi dedicati ai parcheggi dei consumatori, ai parcheggi pertinenziali, al verde pubblico (se presenti), nonché i percorsi pedonali, veicolari, ciclabili di accesso all'area o all'esercizio.
2	Studio di Impatto Viabilistico della MSV di tipo M2, redatto secondo le modalità indicate nell'allegato "C" del Regolamento regionale. [1].

[1] Lo studio dovrà essere esteso ad un' "area di diretta influenza" dell'iniziativa proposta la cui ampiezza sarà tale da comprendere le aste ed i nodi viari limitrofi all'area interessata dal traffico potenzialmente indotto dalla specifica struttura di vendita. Orientativamente, si può considerare come "interessati in modo significativo" quegli elementi viari per i quali il carico veicolare potenzialmente indotto dall'iniziativa costituisca almeno il 30% del carico veicolare pre-esistente, espresso in "veicoli equivalenti". Nello studio verrà evidenziato l'attuale carico veicolare degli elementi viari appartenenti alla suddetta area d'influenza ed il carico veicolare previsto. Gli scenari oggetto di valutazione saranno scenari orari di punta orientativamente coincidenti con l'intervallo 17.00 – 18.00. Nello studio verrà condotta, per lo scenario previsionale, una valutazione riferita alla capacità delle aste ed una valutazione riferita alla capacità delle intersezioni più sollecitate appartenenti all'area d'influenza. Potranno essere proposti e/o presi in considerazione nello scenario infrastrutturale di progetto, accorgimenti, ristrutturazioni ed interventi sulla rete tali da migliorare le prestazioni dei suddetti elementi. A seconda dei provvedimenti ed interventi proposti, si potranno verificare le seguenti condizioni: interventi attuabili sulla rete viaria pubblica i cui oneri restano a carico del proponente l'iniziativa, interventi attuabili sulle aree di pertinenza dell'iniziativa i cui oneri restano a carico del proponente l'iniziativa ed interventi già

ALLEGATI V



programmati e/o progettati da altri soggetti, pubblici o privati, la cui realizzazione condiziona l'inizio dell'attività commerciale proposta, i cui oneri sono a carico di soggetti terzi, pubblici o privati. La specificazione degli obblighi per il proponente verrà dettagliata nella convenzione con il Comune che accompagna il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Quest'ultima dovrà comprendere anche le attività di monitoraggio dei flussi di traffico indotti.

In particolare il monitoraggio avrà per oggetto le condizioni di deflusso nell'area d'influenza al fine di definire eventuali azioni correttive e/o migliorie, da porre in essere da parte del proponente in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Gli elementi viari maggiormente significativi da indagare, saranno individuati caso per caso in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche sulla base delle criticità emerse nell'ambito dello studio degli impatti sulla viabilità.

I rilevamenti riguarderanno la funzionalità delle intersezioni e delle aste viarie individuate e saranno estesi a tutte le manovre veicolari nei nodi. Essi saranno effettuati per la durata di validità del piano, escludendo le prime 3 settimane dall'apertura, nel periodo di punta tra le 17:00 e le 19:00 del venerdì pomeriggio di due settimane al mese per quattro mesi all'anno, due nel periodo autunno - inverno e due nel periodo primavera - estate, secondo le modalità operative che verranno impartite dall'Amministrazione Comunale. Sulla base delle informazioni così ottenute e qualora si constati il verificarsi di criticità (ad esempio situazioni di congestione, rallentamenti consistenti, code di difficile smaltimento, ecc., secondo le valutazioni tipiche della disciplina dell'ingegneria del traffico) saranno studiate dal proponente azioni di regolamentazione del traffico (disciplina di circolazione lungo le viabilità interessate, modalità di accesso alla struttura commerciale, segnaletica di indirizzo all'utenza, ecc.) e/o interventi sulla viabilità. Tali provvedimenti verranno proposti all'Amministrazione Comunale, che li valuterà, vi introdurrà le eventuali modifiche e li approverà. I costi per l'attuazione di questi provvedimenti sono a carico del proponente.

Un esempio di scheda compilata per i rilevamenti dei flussi veicolari in un'intersezione è riportata di seguito:

INCROCIO A

RILIEVO 17.00 - 18.00 VENERDI'

Manovra veicoli	A-B	A-C	A-D	B-A	B-C	B-D	C-A	C-B	C-D	D-A	D-B	D-C	Totale
B	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
M	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	2	0	7
I	48	5	20	142	9	83	19	20	1	96	375	1	819
F	6	1	0	37	1	12	1	3	0	5	22	0	88
P	25	0	0	42	0	1	0	0	0	6	11	0	85
C	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Totale	79	6	20	224	11	98	20	24	1	107	410	1	1.001
Tot. Leggeri	48	5	20	144	9	84	19	21	1	96	376	1	824
Tot. Furgoni	6	1	0	37	1	12	1	3	0	5	22	0	88
Tot. Pesanti e Corr.	25	0	0	42	1	2	0	0	0	6	11	0	87
Tot. Commerc. Eq.	73	2	0	172	4	27	2	5	0	24	67	0	376
Tot. Leggeri + Comm. Eq.	121	7	20	316	13	111	21	26	1	120	443	1	1.200

B = BICICLETTE; M = MOTOCICLI; I = AUTOMOBILI; F = FURGONI; P = PESANTI; C = CORRIERE

Nota: le biciclette non sono considerate nel calcolo dei totali.

Direzioni:

A:

B:

C:

D:

Segue allegato C

Documento	Descrizione
3	<p>Relazione illustrativa sulle caratteristiche principali dell'iniziativa proposta, contenente, tra l'altro, indicazioni su: tipologia della struttura commerciale, quantificazione della forza-lavoro impegnata, valutazione del bacino di utenza potenziale a disposizione della nuova attività, nonché individuazione dei volumi di traffico veicolare potenzialmente ingenerabili.</p>
4	<p>Impatto acustico , a seconda dei casi: <u>Se l'impresa rientra nella categoria PMI</u> (micro impresa – piccola impresa – media impresa) di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione che l'attività inclusa nell'Allegato B - Attività a bassa rumorosità, previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, rientra in uno dei 47 casi di esclusione dalla presentazione della documentazione di impatto acustico e non utilizza impianti di diffusione sonora e/o svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali; • (oppure) dichiarazione che l'attività rientra nell'Allegato B - Attività a bassa rumorosità, previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, ma utilizza impianti di diffusione sonora e/o svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali e in questo caso : ulteriore dichiarazione che l'attività è conforme a quanto previsto dalla LR 16/2007 e dalla L 445/1995, in quanto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e/o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali rispettano i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997 oppure dichiarazione che l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e/o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali non rispettano i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997 e quindi allegare Documentazione di rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R.; • (oppure) dichiarazione che l'attività non rientra nell'Allegato B - Attività a bassa rumorosità, previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, ma è conforme a quanto previsto dalla LR 16/2007 e dalla L 445/1995, in quanto rispetta i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997; • (oppure) dichiarazione che l'attività non rispetta i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997 e quindi allega Documentazione di rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009. <p><u>Se l'impresa non rientra nella categoria PMI</u> (micro impresa – piccola impresa – media impresa) di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione di rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009.
5	<p>Dichiarazione di rispetto dei parametri di insediabilità urbanistica di cui all'art.8 dei presenti Criteri, sottoscritto da un tecnico abilitato, nonché del titolo abilitativo edilizio posseduto (Permesso a Costruire o titolo equivalente [Concessione Edilizia]) o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità dei locali costruiti (che dovranno essere compatibili con un utilizzo per il commercio al minuto dell'immobile); • la disponibilità dei locali da costruire ottenuta dal soggetto titolare di idoneo titolo abilitativo edilizio (Permesso a Costruire o titolo equivalente [Permesso a costruire]).

Documento	Descrizione
6	Studio impatto sull'ambiente e sul paesaggio, nonché sulle reti tecnologiche di smaltimento e approvvigionamento [2]
7	Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda

[2]Lo studio dovrà comprendere:

- 1) una analisi ambientale (componenti fisiche, naturalistiche, culturali, paesaggistiche, tecnologiche ed energetiche);
- 2) una identificazione e valutazione quantitativa di massima degli impatti sulle componenti del precedente punto 1);
- 3) una individuazione degli interventi di mitigazione ambientale per le seguenti tematiche:
 - a. Aspetti naturali: con l'individuazione di fasce verdi, composte da un impianto di almeno due filari arborei e due filari arbustivi, della larghezza media di almeno m 10 con funzioni di protezione delle aree residenziali contermini, inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, incremento della naturalità e rifugio per la fauna urbana;
 - b. Paesaggio: con riferimento alle indicazioni contenute del DPCM 12/12/05;
 - c. Acque superficiali e sotterranee: con riferimento agli obiettivi di salvaguardia delle falde sotterranee e dei corsi d'acqua superficiali;
 - d. Beni culturali: con riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - e. Risparmio energetico: con riferimento alla valutazione della qualità energetica degli edifici per il fabbisogno invernale ed estivo.

ALLEGATO D

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

A-Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione

I procedimenti amministrativi previsti dalla presente Norma sono regolati dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto al Titolo IX (Disposizioni procedurali, transitorie e finali) della Legge.

Al ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, il S.U.A.P. o altro Ufficio competente provvederà alla formale verifica degli allegati nei modi e tempi previsti per legge della completezza e della regolarità della stessa rispetto a quanto di propria competenza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dai presenti Criteri.

Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche, pena l'archiviazione della domanda stessa.

Fintanto che l'interessato non ottemperi alle richieste del Comune, la domanda si intende irregolare o incompleta. In tal caso il termine di 90 giorni previsto dall'Allegato E della Legge per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

L'istanza si intende accolta, oltre che nel caso di domanda regolare rispetto alla quale il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione, anche qualora non avvenga espresso diniego entro 90 giorni dalla data di presentazione, o da quella dell'integrazione o rettifica operata dall'interessato su richiesta del Comune.

Nel caso di inaccogliabilità della domanda, il S.U.A.P. o altro Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, comunica al richiedente le motivazioni che ostano all'accoglimento della domanda, interrompendo in tal modo i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ed assegna un termine di 10 giorni per l'inoltro per iscritto di eventuali osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.

I termini per la conclusione del procedimento ri-decorrono a far data dalla presentazione delle osservazioni controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.

Nel provvedimento di diniego vanno date le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. L'eventuale accoglimento delle osservazioni sarà oggetto di motivazione del provvedimento.

I termini per concludere il procedimento iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, prodotte dal richiedente.

B-Criteri generali per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione

Il rilascio della autorizzazione amministrativa, fermo il rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e di tutte le norme contenute nel P.R.G.C. (destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle varie aree urbanistiche di suddivisione del Comune ecc.), è effettuato quando l'attività sia conforme alle norme dei presenti Criteri e, in particolare, quando vengono rispettati sia i requisiti soggettivi (previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge) che quelli oggettivi (compatibilità urbanistica, standard di parcheggio, adeguata organizzazione del sistema viario, rispetto dei limiti di legge in relazione all'inquinamento acustico). Nel caso in cui l'attività oggetto di domanda non sia conforme alle norme di legge o dei presenti Criteri, il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto a negare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata valutando gli elementi della normativa di settore e dei presenti Criteri.

C-Revoca dell'autorizzazione – Proroghe

L'autorizzazione per un esercizio di MSV. è revocata, oltre che nei casi previsti dall'art.80, 9° comma, lett.b), c) e d) dalla Legge, anche qualora il titolare non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La domanda di proroga (redatta in bollo), da presentarsi entro i termini di scadenza per l'attivazione, deve contenere tutte le motivazioni di comprovata necessità che la hanno determinata.

Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Ufficio competente provvede ad avviare il procedimento e a chiedere, se necessario, eventuali integrazioni e/o delucidazioni.

Le integrazioni/delucidazioni richieste dovranno essere presentate entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ufficio, nel caso di mancato rispetto di detto termine la richiesta di proroga verrà archiviata per carenza di integrazioni e si procederà immediatamente come previsto alla lettera b. del comma successivo.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga o dalla data di perfezionamento dell'istanza con tutte le integrazioni/delucidazioni richieste, l'Ufficio competente, in caso di esito dell'istruttoria:

- a. positivo: rilascia la proroga entro i termini di tempo previsti al comma 1;
- b. negativo: formalizza, con le procedure previste dalla L. 241/90, il diniego alla proroga richiesta.

Decorso 60 giorni dal provvedimento di diniego di cui al precedente comma 6, lettera b. (ovvero decorso il termine per presentare opposizione), dopo aver accertato il mancato inizio dell'attività, l'Ufficio competente formalizza, con le procedure previste dalla L.241/90, la decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio della attività di MSV e ne dispone la sua revoca.

D-Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.)

La S.C.I.A. deve essere presentata, in duplice copia, prima o contestualmente all'inizio dell'attività di vendita all'Ufficio competente e deve contenere tutti i dati previsti dai presenti Criteri con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio nonché al possesso ai requisiti soggettivi di legge e agli estremi del titolo

abilitativo edilizio. Dev'essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di legge, a pena di irricevibilità.

L'esercizio è attivabile subordinatamente all'osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie e relative alla prevenzione incendi ed infortuni.

Le Segnalazioni devono essere corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla Legge, dai presenti Criteri o da altre normative di settore specificati nei moduli predisposti dall'Ufficio competente -

L'Ufficio competente, ricevute le segnalazioni relative alle attività di media struttura (di tipo M1 o M2 limitatamente ai casi previsti nei presenti criteri), ne controlla la regolarità formale e la completezza.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai predetti commi l'Ufficio competente, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività entro il termine fissato nell'avvio del procedimento, comunque non superiore a 30 giorni.